

METACOMETA ONLUS

Via delle Acacie 57 – 95014 Giarre (CT)

C.F. 93092790877



Verbale Assemblea Straordinaria dei soci MetaCometa del 22 dicembre 2019

Il giorno ventidue dicembre dell'anno 2019, alle ore 15 presso Casa Nazareth, via Garibaldi 453 Viagrande, si è tenuta l'**assemblea straordinaria** dei soci con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto dell'associazione;
2. Varie ed eventuali

Alle ore 15.15 il professor Salvatore Adamo apre l'assemblea salutando i soci presenti fisicamente e quelli collegati alla diretta facebook. La diretta consentirà anche ai soci che non sono presenti fisicamente ma hanno delegato un altro socio, a seguire l'assemblea. Prima di iniziare i lavori il sindaco di Viagrande, ospite dell'assemblea, augura un buon lavoro e si dichiara vicino alla missione dell'associazione.

Dopo aver chiesto alla signora Manuela Prestianni di fungere da segretaria, il professor Adamo passa ad introdurre il primo punto all'ordine del giorno: approvazione del nuovo statuto dell'Associazione MetaCometa.

Si evidenzia subito come non è stato semplice pensare e scrivere il nuovo statuto per ottemperare alla nuova legge sul terzo settore. Anche se molte cose non riguardano la nostra quotidianità si tratta pur sempre della carta d'identità dell'associazione. Ci sono infatti obblighi formali che in realtà danno sostanza al nostro lavoro ed è la forma giuridica che ci permette di agire rispetto ai nostri obiettivi.

Prende la parola il dott. Vito Di Benedetto che illustra e spiega all'assemblea le novità contenute nel nuovo statuto.

Nel 2017 il decreto legge n.117 per gli enti del terzo settore impone a MetaCometa Onlus di farsi una nuova identità come associazione che opera nel sociale. La riforma prevede infatti l'istituzione di un unico registro per tutti gli enti del terzo settore, ma questa norma non è ancora entrata in vigore.

I punti fondamentali in cui consistono le novità sono:

- Individuazione delle diverse attività di cui l'Associazione intende occuparsi;
- Funzionamento interno: consiglio direttivo, assemblea dei soci, norme ammissione a socio, democraticità delle decisioni assembleari, tutela degli associati (norme di ricorso, funzione del revisore dei conti).

In particolare si diventa soci, come persone fisiche o come enti, se si condividono scopi e valori dell'associazione. E' il consiglio direttivo a valutare la richiesta di ammissione, se la richiesta di adesione è respinta può essere oggetto di ricorso. Ci sono soci, volontari e dipendenti. La cooperativa Insieme è ufficialmente socia di MetaCometa. Il volontario non è un socio. Verrà istituito un registro dei volontari in modo da regolamentarne il rapporto con le attività dell'associazione. Il socio versa la quota associativa ogni anno.

Dopo una disamina dei vari punti dello Statuto, di cui è stata distribuita copia ai soci al fine di meglio comprendere i riferimenti del dott. Di Benedetto, si procede alla votazione per l'approvazione dello stesso.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto proposto.

Pertanto, da questo momento MetaCometa è una APS (Associazione di Promozione Sociale).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria


Il Presidente


REG.TO ALNR 1037 SERIE 3
IL 5 MAR 2020 RISCOSSI € Esente
Coco Alfa*
(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)






ASSOCIAZIONE METACOMETA APS

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del terzo Settore, l'Associazione «**METACOMETA APS**», con forma giuridica NON RICONOSCIUTA, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Giarre (CT), via delle Acacie 57. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore «Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS» d'ora in avanti, ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R 20 Settembre 1967, n.1016, modificato con D.P.R 2 Maggio 1969, 294, e con l'adesione all'Associazione Nazionale "Salesiani per il Sociale APS" di SICILIA, intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco ed al progetto e alla prassi salesiana.

Art. 2

STATUTO

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Art.3

SCOPO – ATTIVITA' - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di *adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

L'associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolte verso terzi arrecando benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, socioeconomiche e familiari ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, mediante la realizzazione delle seguenti azioni :

- a) sostegno e accoglienza di minori e non, in condizioni di fragilità, vulnerabilità, esclusione, emarginazione;
- b) valorizzazione della pace, della cultura multietnica;
- c) tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Associati
- d) promozione e diffusione di una cultura della solidarietà
- e) promozione e valorizzazione della famiglia;
- f) servizi residenziali per minori;
- g) social housing per nuclei familiari in situazioni di disagio, per giovani e disabili;
- h) gruppi appartamento per nuclei familiari in situazioni di disagio, per giovani e disabili;
- i) attività di mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo;
- j) centri ricreativi per minori;
- k) centri di aggregazione giovanile;
- l) centri di pronto intervento per giovani in difficoltà;
- m) soggiorni vacanze;
- n) interventi formativi ed operativi per l'inserimento sociale e lavorativo, e per la valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- o) turismo sociale;
- p) attività socio culturali, teatrali, musicali, ricreative;
- q) attività sportive e di promozione del tempo libero;

L'Associazione svolge attività sul territorio italiano e promuove iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali.

Art.4

ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



Art. 5

CULTURA DEL VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA

Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività l'associazione si impegna alla promozione della solidarietà sociale, della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza:

- a) Riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di riposta ai bisogni emergenti del territorio
- b) Curandone la professionalità nello stile educativo dell'animazione e della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco

Art. 6

ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità.

Possono diventare soci anche gli enti che condividono le finalità dell'Associazione; queste partecipano alla vita dell'Associazione tramite il legale rappresentante o persona da esso delegata.

Art. 7

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica, in caso di persone fisiche.
- la denominazione, la sede, il codice fiscale, i dati del rappresentante legale, nonché numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica, in caso di enti. In questo caso alla domanda di ammissione deve essere allegato lo statuto dell'ente.
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo di Amministrazione nel libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea, che deliberi sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo n.8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o



morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9

QUALITÀ DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 10

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno e votare in Assemblea;

ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto;
- versare la quota associativa stabilita annualmente.

Art. 11

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo.

st

Art. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione con comunicazione scritta, da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, orario, luogo; tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente dell'assemblea accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali dell'attività dell'associazione
- discute e approva i bilanci di esercizio
- nomina e revoca gli organi sociali
- approva gli eventuali regolamenti interni

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione.

Art.14

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, che ne decide il numero, esclusivamente tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, da scegliersi tra i suoi membri.

In caso di decesso, impedimento permanente, decadenza o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione cooptando uno dei soci, rimandandone la ratifica alla prima assemblea utile.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.



La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per due volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente che ne presiede le sedute o su richiesta della metà più uno dei componenti. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data di convocazione, con gli stessi mezzi validi per l'Assemblea. In caso di urgenza, con telegramma o fax spedito tre giorni feriali prima della data di convocazione. Il consiglio si intende validamente costituito, anche senza preavviso, purché presenti e consenzienti tutti i componenti.

E' consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso la riunione del Consiglio Direttivo si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- curare la realizzazione delle deliberazioni e dei programmi decisi dall'Assemblea;
- deliberare ammissioni, recessioni, decadenza o esclusione dei Soci;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre le linee programmatiche e il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;

Nel Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per delega. Per la validità delle sue delibere si richiede la presenza effettiva e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 15

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo composta da tre membri, ovvero anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

SA



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici
- donazioni e lasciti testamentari
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- collaborazioni a progetti nazionali e/o internazionali

Art. 18

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale, durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, ricavi, rendite o proventi per lo svolgimento dell'attività statutaria prevista.

Art. 19

BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20

BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21

PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione si avvale di personale retribuito, ed i rapporti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento interno adottato dall'associazione.

SA

Art. 22

ASSICURAZIONE

L'Associazione stipula annualmente una copertura assicurativa, che copre i soci, i minorenni, il personale dipendente, ed i volontari per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 23

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità all'art. 9.

In tal caso il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 24

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



SK